

Posto ciò, della remunerazione fissata con l'art. 20 dello Statuto dei diritti del contribuente, riferibile solo all'attività prevista dall'art. 13, non vi è stata nessuna aggiornamento secondo ISTAT, secondo le regole di base dei principi generali che regolano i rapporti fra le parti, ossia tra Organi che operano in piena autonomia e Istituzioni che ne ottengono il servizio speciale con dati e notizie nel campo della politica fiscale.

Ciò tuttavia non basta, perché alla prima funzione di Organo a tutela del contribuente è stata aggiunta la seconda ancora più qualificante, quale quella di Organo referente al governo e Parlamento (art. 94, comma 8, legge n. 289/02), perché solo la professionalità piena del Garante del contribuente può fornire ad essi, inserendosi nella vita economica del Paese mediante contatto anche con le organizzazioni sindacali, gli imprenditori, i professionisti ed altri, dislocati nella regione affidatagli, dati e notizie di politica fiscale raccolti, non solo sul rapporto fra Fisco e contribuente ma di come esso Garante, contribuisce ai fini della produttività del reddito che lo determina nel contesto del prelievo tributario, educando il contribuente che si vuole servire dello Stato ed Enti, per partecipare a contribuire alla spesa pubblica, in ragione della propria capacità contributiva, evitando l'evasione fiscale.

Questa seconda funzione, si precisa, può essere svolta solo attraverso un contatto umano diretto, che è al di fuori dei propri Uffici del Garante, recandosi presso le aziende e presso le organizzazioni professionali di vario tipo, onde conoscerne le richieste ed il pensiero dei contribuenti sulla pressione tributaria nel contesto del reddito tassabile secondo capacità contributiva, che non distrugge le fonti di energia.

Neppure per questa seconda funzione, forse più importante della prima, ossia di quella a tutela del contribuente, oltre che di vigilanza e controllo sugli Organi fiscali operanti, come soggetto terzo, né il legislatore e né il Governo hanno provveduto al riconoscimento spontaneo per una remunerazione aggiuntiva più attenta, tenendo presente professionalità, produttività ed attività già svolta.

Per tutte queste ragioni è necessario che le Autorità tutorie, quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, esaminassero le funzioni svolte con alta professionalità onde aggiornare la prima remunerazione, quale Garante del contribuente e con un'aggiunta retributiva per la seconda quale Organo referente e consulente del Governo e Parlamento, definendo una remunerazione dignitosa al Garante del contribuente Organo con piena autonomia, che serve alla collettività ed al Governo e Parlamento con qualificazione professionale ed alto livello scientifico.

Il secondo servizio non potrebbe essere reso al Governo e al Parlamento se i Garanti non avessero una alta qualificazione professionale e lunghe esperienze per attività già svolte

nel campo della giustizia, dell'economia finanziaria e delle entrate tributarie e spese pubbliche.

Da tutto ciò discende che, con riflessioni attente, la richiesta dei Garanti regionali del contribuente rivolta agli Organi costituzionali, con potere decidente, tendente a soddisfare le loro legittime doglianze, merita accoglimento con provvedimenti legislativi correttivi o decretati.

8. *Alcune considerazioni dei contribuenti contattati a seguito della raccolta di dati e notizie sul campo della politica fiscale.*

In uno dei tanti incontri nel rispetto dell'art. 13 bis, della legge n. 212/2000, presso una grossa azienda agraria, con a capo il capo stipite della famiglia di 90 e più anni, colto e lucido, il Garante si sentiva rispondere dall'interpellato: *“questa legge finanziaria del 2007, (che si dice di un Governo di sinistra) mentre aumenta le imposte sulle rendite catastali dei terreni e fabbricati, e riduce il contributo europeo sull'attività svolta, non riattiva però l'imposta sui cani di lusso che sporcano le piazze dei Comuni e non applica questo Parlamento, come il Ministro De Stefani, almeno da uno a tre euro sugli alloggi in albergo mentre fa aumentare la Tarsu dei Comuni anche sui cittadini che vivono in campagna e riduce i fondi di ricerca anche per l'agricoltura. E così per riduzione di sovvenzioni si riducono i convegni, che servivano a migliorare la cultura di tutte le professioni ect...*

E così aumenta le aliquote Irpef con cinque scaglioni come se fosse un governo di destra. Nel periodo di De Stefani, fascista, e di De Gasperi della Chiesa Cattolica, queste cose non si verificavano: vi era una certa giustizia sociale con un serio intervento a favore dell'agricoltura, facendola riprendere, mentre oggi i limiti di intervento della legge finanziaria 2007, faranno morire molte aziende che non possono superare così la concorrenza cinese, rumena, lituana, oltre all'abbandono delle terre da parte dei giovani.

La forte imposizione, con tassazione anche di beni residuali come quella sulle proprietà dell'auto in relazione al grado di vecchiaia, non dispone di avvenire migliore per i giovani agricoltori”. Sinceramente, il linguaggio dell'intervistato porta alla mente di chi conosce gli scritti dei grandi Maestri di finanza, quali Fasiani, de Stefani, Foderaro, Arena, D'Albergo E., De Viti De Marco, Gustavo del Vecchio, Masci, Morselli, Griziotti, Einaudi, Musgrave, D'Evans, etc..., di cui certamente il Presidente Prof. Romano Prodi ed il Prof. Vincenzo Visco ricordano il valore ed il pensiero e quanto hanno dato ai governanti italiani dell'ultimo cinquantennio si tratta di contributi scientifici per il progresso economico nel rapporto fra spese pubbliche ed entrate tributarie in ragione della capacità contributiva dei singoli contribuenti .

Infine, dall'attività di contatto con gli imprenditori di vario tipo ed Associazioni professionali, è emerso che queste categorie vedono negativamente la detassazione dei cellulari, la cui tassazione andava alla ricerca soltanto della capacità contributiva correlata di coloro che al 70% sfuggivano e sfuggono alla tassazione diretta per mancanza di redditi controllabili ed individualizzabili. D'altra parte, le predette categorie, sono sconvolte dal fatto dell'aumento di aliquote di imposizione ai fini IRPEF, ICI e di tutte le addizionali delle Regioni, Province e Comuni. Se invece di detassare i cellulari, si fossero devolute queste entrate tributarie alle Regioni, si poteva evitare di inasprire le addizionali ed altre imposte regionali e degli Enti locali.

Questi punti semplici della tassazione affrontati in sede di contatto con contribuenti imprenditori ed impiegati sono condivisibili. Dicevano A. De Stefani (anche Ministro delle finanze per un ventennio), L. Einaudi, Masci, U. Papi, Del Vecchio, E. D'Albergo, Fasiani e Griziotti¹⁴, che sono le entrate tributarie multiple sulle manifestazioni occulte di ricchezza o di largo consumo che possono apportare risorse all'Erario, Regioni ed Enti locali, perché i beni di genere voluttuario sopportano di più la fiscalità dato che il consumatore contribuente, non sempre individualizzabile, corrisponde tranquillamente all'Erario la tassazione per soddisfare esigenze di consumo personale e, tra questi generi, quelli di consumo voluttuario, attualmente ci sono le ricariche del telefonino in rapporto al consumo.

Per una buona politica fiscale, i governanti farebbero bene se discriminassero ai fini della tassazione i beni di consumo voluttuario (telefonini, oggetti d'oro, brillanti, etc.) rispetto a quelli di sopravvivenza vitale (quali pane, pasta, etc.), correggendo la tassazione a livello di fiscalità locale (ICI, TARSU) con l'applicazione di un concetto di equità orizzontale e non verticale in rapporto al tempo e a l'uso del bene posseduto in relazione al servizio. Difatti, la minore tassazione diretta ma individuale, spinge il contribuente a dichiarare il vero e ad essere un buon cittadino, soprattutto quando la casa come dignità della famiglia è costata alla coppia famiglia grandi e lunghi sacrifici (veggasi mutui).

Da ciò discende, che per il contribuente consultato, la riforma tributaria con l'esenzione dei telefonini e l'aumento della tassazione delle imposte sulla proprietà dell'auto, inversamente col tempo turba il povero cittadino onesto che spesso non ha risorse per rifornirsi di una nuova auto per recarsi al lavoro.

Il contribuente è turbato per queste forme di tassazioni variabili senza controllare gli effetti di politica economica e di politica della spesa del cittadino comune.

Posto ciò, in uno degli ultimi contatti presso le aziende della provincia di Brindisi, il titolare dell'impresa che aveva prodotti soggetti ad irrigazione, ha sostenuto che il Governo

¹⁴ CIAVARELLA D., *La scienza del governare*, ed. Gespi, Milano 1992, pag. 110 e segg.

dovrebbe evitare di ridistribuire parte delle risorse tributarie alle imprese od ai contribuenti più deboli, investendo queste somme nella ristrutturazione delle reti idriche, le quali per lo stato di fatiscenza in cui trovansi, perdono dal 60 al 70% delle acque raccolte. In questo modo le entrate tributarie raccolte in più, investite in più efficienti reti idriche, sarebbero più produttive per l'intera collettività.

Per questo Garante si tratta di parere discutibile ma che lascia riflettere.

Questo è il grido di dolore del Garante della Puglia, che consiglia Governo e Parlamento a rivedere le nuove tassazioni che investono più capacità contributive correlate e relative che altre forme di capacità contributive, onde attuare giustizia contributiva secondo equità orizzontale, senza scoraggiare chi opera non solo per se ma anche per gli altri meno fortunati, ma con capacità e volontà di produrre lavoro.

9. Conclusioni

Per la Suprema Corte di Cassazione che ha accolto anche le tesi della dottrina, il legislatore con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) ha apportato in attuazione dell'ordinamento giuridico tributario i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97, comma primo della Costituzione Repubblicana.

Da ciò discende che lo Statuto dei diritti del contribuente ha uno status di legge di rango costituzionale superiore (sentenze n. 7080/04; n. 1757/02; n. 8415/02; n. 11274/01; n. 12462/01; n. 16097/00; SS.UU. n. 1052/06) non in contrasto con le direttive comunitarie n. 84/93 e 83/93.

Questa norma statutaria sia per la Suprema Corte di Cassazione che per la Dottrina è una legge frutto di una riflessione più avanzata delle prassi interpretative legislative.

Da ciò proviene che le norme statutarie si pongono certamente in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti che disciplinano le materie tributarie e quelle finanziarie.

Sono stati così individuati dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Dottrina (veggasi Marongiu, Magnani Corrado, Martino, Langellotti, Ciavarella, Glendi, Gallo, Licciardi ed Amatucci) i vincoli interpretativi primari dello Statuto dei diritti del contribuente, che costituiscono la base oggettiva delle funzioni del Garante del contribuente e della giustizia tributaria (Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione e Commissioni tributarie provinciali e regionali) nel campo delle controversie tributarie, compresi i diritti di monopolio (lotto, lotterie, giochi, scommesse, tabacchi, ecc.). Sono perciò Organi competenti della Giustizia Tributaria il Garante del contribuente ed il Giudice tributario (queste due figure perciò hanno competenze esclusive nelle controversie tributarie), come è stato anche

puntualizzato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 e dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, mentre la ricerca dell'evasione fiscale e dell'elusione spetta ai funzionari, impiegati delle Agenzie fiscali, ai militari del Corpo della Guardia di Finanza ed all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

I dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Amministrazione finanziaria hanno una preparazione formativa superiore al grado che rivestono (e per il quale sono retribuiti), anche se nelle operazioni di verifica fiscale e di accertamento sono afflitti dalla confusione di norme fra economicità e produttività operativa.

Purtroppo, spesso, per non turbare la produttività in sede di economicità, i funzionari addetti alle verifiche fiscali non sempre rispondono, entro 30 giorni, alle osservazioni che il contribuente verificato gli notifica in rapporto alle ipotesi di atti illeciti riscontrati con il processo verbale di constatazione, entro 60 giorni dalla consegna, violando così il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000, rendendo così il p.v.c. tecnicamente nullo od annullabile su richiesta del contribuente leso al Garante oppure su ricorso giurisdizionale al Giudice Tributario.

Posto ciò, la scarsità di risorse assegnate dalla legge finanziaria 2007 alle Agenzie fiscali, costringe tutto il personale operativo, soprattutto dei piccoli centri operativi, ad uno stress continuo per raggiungere i fini preposti, (a causa della carenza di risorse materiali ed umane) mentre i Governanti pretendono la lotta all'evasione fiscale a tutto campo senza ulteriore assunzione del personale. Purtroppo, non si possono pretendere produttività ed economicità senza che gli operatori siano forniti di risorse materiali ed umane.

Così, dislocando il personale degli Uffici IVA e dei Centri di Servizio soppressi nei capoluoghi di provincia, ove si trovano, non tanto per la pressione delle forze sindacali (che se ne vantano), ma soprattutto per carenza dei mezzi finanziari che impediscono il trasferimento dell'impiegato pubblico ad altri Uffici operativi periferici, si sono determinati disservizi, perché le Agenzie fiscali forse hanno avuto un completamento di organico nei capoluoghi (e non esuberanza), invece mancano di risorse umane e materiali nei piccoli centri operativi periferici.

Da questi brevi cenni fatti da un Garante che controlla, vigila e tutela si evince che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali non possono raggiungere i fini di entrate tributarie per la copertura delle spese pubbliche, senza che gli organi preposti all'accertamento e verifica fiscale abbiano risorse umane preparate e risorse materiali idonee per poter operare. Per raggiungere questi fini, è necessario che il Governo ed il Parlamento forniscano mezzi e personale a chi è preposto a combattere l'evasione fiscale richiesta dai governanti, perché

senza i mezzi finanziari, che gli sono stati ridotti del ben 20%, non è concepibile combattere l'evasione fiscale.

I fini di politica fiscale provengono da mezzi ed azioni dell'uomo e non da fatti etici od ideali nel campo della bioetica politica.

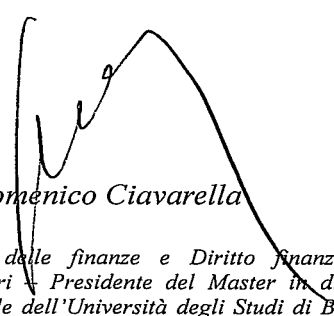
Da ciò infine discende che l'Amministrazione finanziaria, ed in particolare, le Agenzie fiscali operative, senza risorse materiali ed umane non possono raggiungere i fini della politica fiscale, anche se molti impiegati delle Agenzie fiscali avendo grande dignità, sacrificano se stessi onde non sfigurare in quella parte che gli compete e opera quasi sempre nella legalità ed equità orizzontale, tali Enti dovrebbero comunque evitare ricorsi in appello, in sede contenziosa, quando la Giurisprudenza e Dottrina sono contro tesi proposte dell'Ufficio.

Da ciò proviene anche che per vincere le battaglie, soprattutto quella dell'evasione, è necessario che chi governa fornisca i mezzi che spesso vengono elargiti per politiche meno produttive. Non è pensabile che si combatta l'evasione fiscale solo con l'etica e senza che vengano fornite risorse materiali ed umane agli organi fiscali delle Agenzie fiscali.

In sintesi le Agenzie fiscali per raggiungere i fini della lotta all'evasione fiscale hanno bisogno di mezzi che non hanno.

Il cittadino-contribuente onesto, che partecipa alla spesa pubblica secondo capacità contributiva, da questo Garante consultato, sa che senza i mezzi non si vince la guerra all'evasione fiscale e che quanto più si riduce l'evasione, tanto più si riduce la pressione tributaria, con meno pesi impositivi per il contribuente onesto che ha partecipato alla spesa pubblica in relazione alla sua capacità contributiva.

Dicevano Smith, De Viti De Marco e Griziotti che solo quando i Governanti soddisfano le esigenze dei propri elettori, non vi sono spostamenti di masse ad altri partiti; in caso contrario, dopo poco tempo, gli stessi elettori cedono alle illusorie promesse di chi non governa.



Prof. Avv. Domenico Ciavarella

Professore (in q.) di Scienza delle finanze e Diritto finanziario nell'Università degli studi di Bari - Presidente del Master in diritto tributario sostanziale e processuale dell'Università degli Studi di Bari - Garante del contribuente per la Puglia - Presidente dell'Organizzazione Nazionale dei Garanti del contribuente